

CARDANO E ALDROVANDI NELLE LETTERE
DEL SANT'UFFIZIO ROMANO
ALL'INQUISITORE DI BOLOGNA (1571-73)

Per decenni, la documentazione sui rapporti di filosofi e scienziati italiani dei secoli XVI e XVII con le Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice non ha avuto incrementi. Per alcuni autori – come, per esempio, Telesio, Stigliola, Girolamo Borri, Aldrovandi, Cardano, Della Porta, oltre a Galileo – fino a tempo recente essa è rimasta quella disponibile già nel periodo tra i secoli XIX e XX. Per altri, come Bruno e Campanella, gli importanti arricchimenti venuti negli anni '20 da Vincenzo Spampinato ed Enrico Carusi sono proseguiti fino a circa il 1950 grazie a Luigi Firpo, per poi sostanzialmente segnare il passo¹. E per altri ancora, come Patrizi, quanto noto oggi lo era già attorno al 1950². Una ragione generale, sottostante alle situazioni specifiche, è stata che fino all'apertura definitiva dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede era arduo per studiosi ammessi occasionalmente e di solito per breve tempo, privi di una descrizione analitica dei fondi, reperire una larga messe di documenti³. Quanto a fondi di altri archivi o biblioteche, a Roma o altrove, contenenti materiali provenienti dalle due Congregazioni o rilevanti per la loro attività, solo indagini estese e analitiche potevano produrre più che il rinvenimento episodico di singoli 'pezzi'.

1. Naturalmente l'affermazione riguarda solo i documenti strettamente inquisitoriali e i processi svolti a Roma, astraendo da casi come quelli di Cremonini e Vannini, e vale solo in senso tendenziale. Tra i rinvenimenti e pubblicazioni successivi basti ricordare, per Campanella, l'edizione curata da Germana Ernst degli *Articuli prophetales*, Firenze 1977, e per Galileo il documento relativo al *Saggiatore* pubblicato in P. Redondi, *Galileo eretico*, Torino 1983.

2. Eccezione fatta per l'*Emendatio in libros suos novae philosophiae*, pubblicata da P. O. Kristeller in «Rinascimento», n.s. X (1970), pp. 215-218.

3. La trasformazione della Congregazione del Sant'Uffizio in Congregazione per la Dottrina della Fede, avviata da Paolo VI nel 1965 col motuproprio *Integrae servandae* e completata nella costituzione *Regimini Ecclesiae universae* dell'agosto 1967, non fu solo nominale, ma comportò mutamenti non secondari di attribuzioni, struttura e procedure. L'archivio del Sant'Uffizio ospitava già l'archivio della Congregazione dell'Indice, soppressa nel 1917 come organo a sé e unita al primo dal motuproprio *Alloquentes* di Benedetto XV.

Questa seconda circostanza si è concretata negli ultimi anni, soprattutto ad opera di storici generali interessati al rilevamento seriale di dati o alle implicazioni sociali delle vicende culturali più che alle specificità di autori e idee; questa prospettiva ha portato nuove leve di ricercatori alla mappatura e uso sistematici di fondi ampi, prima ignorati o utilizzati sporadicamente e per ricerche molto mirate⁴. Come noto, invece, la prima condizione è cessata solo nel gennaio 1998, cosicché non sono ancora apparsi i risultati che la nuova situazione rende possibili anche per la storia delle idee filosofico-scientifiche. Ma non è azzardato supporre che, quando essi verranno a sommarsi a quanto viene emergendo dalle ricerche su fondi inquisitoriali di sedi decentrate, si avrà un'altra fase densa di acquisizioni, e forse un nuovo livello nell'analisi della vita intellettuale italiana tra '500 e '600. Questo intervento intende esemplificare le possibilità esistenti in questa direzione; perciò, intenzionalmente, non riguarda documenti di particolar valore o fatti intellettuali epocali⁵.

Tra i fondi superstiti di archivi di sedi periferiche dell'Inquisizione quelli di Bologna, il cui nucleo si trova in codici della Biblioteca dell'Archiginnasio (segnati da B 1856 a B 1945), è stato uno dei primi ad essere segnalato e studiato⁶. È tuttavia notevole, perché sintomatico della dinamica accennata, che non sia stata esaminata

4. Un inizio si può fissare negli anni '60, con lavori di A. Rotondò citati nel seguito; per gli anni successivi basti ricordare, tra quelli più attinenti alla storia della cultura 'alta', altri di A. Prosperi, P. Simoncelli, S. Seidel Menchi, G. Fragnito.

5. Altri lavori che presentano acquisizioni recenti nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), in esclusivo riferimento a autori di significato filosofico o scientifico, sono una nota di U. Baldini in *Giornata di studio. L'apertura degli archivi del Sant'Uffizio romano* (Roma, 22 gennaio 1998), Roma 1998, pp. 141-153 e alcune relazioni di L. Spruit: *Due documenti noti e due sconosciuti sul processo di Giordano Bruno*, «Bruniana & Campanelliana», IV (1998), pp. 469-73; Id., *Cesare Cremonini nelle carte del Sant'Uffizio romano*, relazione tenuta nel convegno *Cesare Cremonini: Aspetti del pensiero e scritti*, Padova 26-27 febbraio 1999 (in corso di stampa); Id., *I processi campanelliani tra Padova e Calabria. Documenti inediti dall'Archivio dell'Inquisizione Romana*, relazione tenuta nel convegno *Tommaso Campanella e la congiura di Calabria nel IV centenario*, Stilo 18-19 novembre 1999 (stampato qui di seguito e in corso di stampa negli Atti del Convegno). Si veda anche M. Valente, *Della Porta e l'Inquisizione. Nuovi documenti dell'Archivio del Sant'Uffizio*, «Bruniana & Campanelliana», V (1999), pp. 415-434.

6. Cfr. A. Battistella, *Processi d'eresia nel Collegio di Spagna (1553-1554). Episodio della storia della riforma in Bologna*, «Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», s. III, XIX, 1901, pp. 138-203 (in estratto: Bo-

molto specificamente la documentazione che vi si trova sulle due figure culturalmente più significative tra i perseguiti dal Sant'Uffizio bolognese nel secolo XVI: Girolamo Cardano e Ulisse Aldrovandi. Naturalmente hanno agito anche fatti specifici. I codici dell'Archiginnasio non conservano fascicoli processuali sui due autori; solo due (B 1860 e 1861) contengono la corrispondenza col centro romano, e solo per gli anni 1571-94, ciò che esclude il vero e proprio primo procedimento contro Aldrovandi (1549-1550) e l'inizio (1570) di quello contro Cardano. Inoltre i due codici contengono le lettere giunte da Roma, non quelle inviate da Bologna, non conservate neppure in registri copialettere (mancanti nel fondo dell'Archiginnasio). Quindi le disposizioni e i riferimenti – usualmente sintetici – presenti nelle lettere della Congregazione erano scarsamente intelligibili o significativi finché non fossero integrati dagli originali delle altre – usualmente più diffuse ed esplicite – conservati nell'archivio centrale romano⁷. Il rinvenimento di questi, nel corso di una ricerca rivolta a tutti i documenti dell'archivio relativi alla filosofia naturale e alle scienze, dà ora alle carte bolognesi pieno significato e anticipa l'inizio della corrispondenza su Cardano, perché la prima comunicazione a Roma circa accertamenti su di lui è del 27 settembre 1570⁸.

Per varie ragioni (diversità dell'arco cronologico coperto; l'uso della Congregazione di non rispondere sempre alle comunicazioni, o di rispondere con una missiva a più di una; la perdita di alcune lettere, che pure erano giunte a destinazione), i due insiemi di testi

logna 1901); Id., *Il S. Officio e la riforma religiosa in Bologna*, Bologna 1905. Più recentemente: A. Rotondò, *Per la storia dell'eresia a Bologna nel secolo XVI*, «Rinascimento», n.s. II (1962), pp. 107-154; Id., *Nuovi documenti per la storia dell'«Indice dei libri proibiti» (1572-1638)*, «Rinascimento», n.s. III (1963), pp. 145-211; L. Paolini-R. Orioli, *Acta S. Officii Bononiae ab anno 1291 usque ad annum 1310*, Roma 1982, nell'Introduzione. Sui codici dell'Archiginnasio e le parti dell'archivio confluite altrove cfr. G. Dall'Olio, *I rapporti tra la Congregazione del Sant'Uffizio e gli inquisitori locali nei carteggi bolognesi (1573-1594)*, «Rivista storica italiana», CV (1993), 1, pp. 246-286, in particolare p. 251, nota 16, al quale si rinvia anche per altra bibliografia rilevante.

7. Risulterà dal seguito che anche per un caso così interessante come quello di Cardano solo una tra le lettere rilevanti esistenti a Bologna è stata pubblicata.

8. Sull'indagine in corso si vedano l'intervento di U. Baldini in *Giornata di studio*, cit. Per la documentazione su Cardano nell'archivio romano vedi anche Id., *Cardano negli archivi dell'Inquisizione e dell'Indice*, «Rivista di storia della filosofia», LIII (1998), pp. 761-766.

non hanno la stessa consistenza. Nel caso di Cardano le lettere conservate a Roma sono ventisette (ventidue dell'Inquisitore, quattro dell'inquisito, una scritta da un terzo a suo nome), mentre quelle a Bologna sono solo sette⁹. Nel caso di Aldrovandi, quantitativamente molto meno rilevante (come si vedrà nel 1571 egli fu convocato dall'Inquisizione solo come teste), le lettere sono due a Roma e otto a Bologna (ma delle ultime solo una lo riguarda direttamente)¹⁰. Un'edizione delle lettere esistenti a Roma, prevista nel piano dell'indagine accennata, sormonta i limiti di un articolo, e sarebbe arbitrario separarle dagli altri documenti dell'archivio romano, pure di quegli anni, relativi al medico-matematico milanese e al medico-naturalista bolognese. È invece possibile un'edizione delle lettere dell'Archiginnasio, per il numero inferiore dei testi e perché non implica una scissione da una documentazione più ampia: se si astraie dalla perdita di alcune precedenti (del 1570), esse formano un insieme concluso di testi, il cui senso può essere chiarito integralmente da un apparato che fornisca rinvii ai testi romani. Si è così ricorsi a questa soluzione che, già prima dell'edizione complessiva dei documenti dell'archivio della Congregazione, consente di fissare tempi e modalità essenziali del processo a Cardano e della seconda (non ultima) fase delle difficoltà di Aldrovandi con l'Inquisizione, confermando dati e interpretazioni già noti e proposti ma anche smentendone altri.

Tutte le lettere del fondo bolognese relative ai due autori sono del 1571. Per Cardano questo si spiega immediatamente, dato il suo trasferimento a Roma dopo il processo; nel caso di Aldrovandi la circostanza sembra significare che l'interrogatorio che subì allora non ebbe seguito.

9. Sta a sé una lettera inviata da Cardano a Gregorio XIII tramite la Congregazione dell'Indice, circa del 1574 (in Bibl. Vaticana, cod. *Reg. lat.* 2023), edita parzialmente più volte e ora integralmente in G. Aquilecchia, *L'esperienza anglo-scozzese di Cardano e l'Inquisizione*, in G. Canziani (a cura di), *Girolamo Cardano. Le opere, le fonti, la vita*, Milano 1999, pp. 380-81. Oltre a non trovarsi negli archivi delle congregazioni, la lettera si distacca cronologicamente da quelle qui considerate, essendo posteriore al processo bolognese.

10. In alcuni casi si tratta delle stesse lettere riguardanti anche Cardano, perché le comunicazioni da Bologna e le risposte del Sant'Uffizio vertevano spesso su più casi.

I. LE LETTERE

Le lettere del fondo dell'Archiginnasio furono inviate all'allora Inquisitore di Bologna, Antonio Balducci, dal Prefetto della Congregazione dell'Inquisizione, il cardinale Scipione Rebiba (detto usualmente Cardinale di Pisa)¹¹. Solo una (la n. XXX, del 15 agosto 1571) fu scritta dal vescovo di Bagnorea (Bagnoregio), coadiutore del Rebiba¹², non a Balducci (al momento a Milano) ma a chi sembra fosse il suo sostituto, il priore del convento bolognese di San Domenico¹³. Le lettere confermano quanto risulta da quelle inviate dall'Inquisitore a Roma, cioè la sua puntualità e minuzia nell'informare i superiori sui passi procedurali essenziali che aveva compiuto o stava per compiere, per averne l'approvazione *a posteriori* e non percorrere strade incerte. Il suo atteggiamento – come quello di Roma – nei confronti di due personalità quali Cardano e Aldrovandi, già allora note e significative, non è persecutorio né lassista: tratta di loro come eterodossi e possibili eretici, senza deroghe dovute alla loro notorietà ma anche con sostanziale rispetto e, nel caso di Cardano, si direbbe con qualche riguardo per i suoi problemi e l'età.

11. Il codice B 1860, nel quale si trovano, non presenta una numerazione unitaria per fogli (che compare solo in sezioni), ma una progressiva delle lettere, che è quella qui adottata. Il domenicano Balducci (o Balduzzi), nativo di Forlì, (e in religione, appunto, Antonio da Forlì) fu figura di qualche spicco: già priore del convento bolognese di S. Domenico (1567-69), fu inquisitore di Bologna dal 1560 al 1572 e provinciale di Lombardia del suo Ordine (1571-72), poi Commissario generale del S. Uffizio a Roma (1572-76); dal 1576 al 1580 fu vescovo di Treviso (Avelino). Scrisse un *De auctoritate summi Pontificis* e un *De fide* (Battistella, *Processi d'eresia*, cit., pp. 199-200, e *Il S. Ufficio*, cit., pp. 182-87); A. D'Amato, *I Domenicani a Bologna*, I, Bologna 1988, p. 617. Il Rebiba (ca. 1505-1577) fu prima vescovo di Mottola (1551-1560), poi di Albano, governatore di Roma, cardinale dal 1556, nel 1558 legato presso Ferdinando II, vescovo di Pisa, Camerario del S. Collegio nel 1565-66. Nel 1566 Pio V lo volle nella Congregazione del S. Uffizio, della quale attorno al 1570 era decano e prefetto. Nell'archivio sono numerosi i documenti suoi, o inviati a lui. Esponente dell'ala rigorista della Curia, fu del tutto in linea con l'intransigenza di Pio V Ghislieri (L. Pastor, *Storia dei papi*, VI, VII, VIII, *ad indices*; G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LVI, p. 264).

12. Dal 1568 al 1581 fu vescovo di Bagnorea il domenicano Umberto (Uberto) Locati (ca. 1507-1587), noto per scritti storici (*Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, III, Monasteri 1923, p. 128; Moroni, *Dizionario*, cit., vv. X, p. 311 e LII, p. 258).

13. Il nome del priore successivo a Balducci non emerge dalla storiografia sui domenicani a Bologna. Solo un'indagine nell'archivio di S. Domenico potrà colmare la lacuna.

Le lettere (in entrambe le direzioni) sostanzialmente non contengono valutazioni dottrinali: non solo perché, come già accennato, queste erano espresse in documenti di tipo diverso che confluirono nei fascicoli processuali, ma perché un giudizio sul pensiero di Cardano aveva cominciato a strutturarsi già prima a seguito delle condanne delle sue opere, prodotte in sedi diverse ma tutte convergenti nell'individuare precisi elementi di inconciliabilità con la dottrina cattolica¹⁴. Quanto a Aldrovandi, la sua posizione di semplice testimone dell'attività di un supposto nucleo filo-protestante all'interno di una congregazione religiosa bolognese rese inutile ogni accertamento condotto sulle idee scientifiche (le sue opere apparvero solo in seguito).

II. NATURA DEI TESTI E CRITERI DELL'EDIZIONE

Le lettere dei due fondi rientrano nella corrispondenza che si può dire 'ordinaria': quella, cioè, con la quale le Inquisizioni periferiche ragguagliavano Roma sui più gravi, interessanti o problematici tra i casi aperti, mentre il Sant'Uffizio esprimeva le proprie valutazioni, impartiva direttive su sviluppo o conclusione dei procedimenti, chiedeva chiarimenti o formulava critiche¹⁵. Nella corrispondenza di questo genere le lettere puramente informative si alternano con

14. Si pensa alle condanne (che suppongono esami censori) che portarono al suo inserimento in vari indici. Prima del processo bolognese furono proibite le seguenti opere: *De subtilitate* negli indici di Parigi (1551), di Spagna (1559) e di Portogallo (1561); *In Ptolomaei De astrorum iudiciis commentaria* negli indici di Spagna (1559) e di Portogallo (1561). Altre censure – rinvenute dall'indagine in ACDF – furono commissionate autonomamente da inquisitori o vescovi oppure richieste dalla Congregazione a singoli qualificatori o a comitati di censori in diverse città, in vista di edizioni *expurgatae* delle sue opere.

15. Nell'archivio romano questa corrispondenza, in origine ingentissima, sopravvive solo per alcune sedi, e per periodi limitati. Essa era distinta dai resoconti annui dell'attività che ogni Inquisitore doveva inviare a Roma, che pure restano solo in parte e che di solito forniscono solo i nominativi degli inquisiti e, in termini genericissimi, l'oggetto dell'imputazione o sentenza. Per gli inquisiti per i quali l'indagine era sfociata in un processo formale ogni Inquisitore doveva anche inviare a Roma, in estratto o in copia integrale (secondo la natura e importanza del caso, o secondo disposizioni ricevute), il fascicolo processuale. Questi fascicoli, depositati nella parte dell'archivio detta «criminale», la più colpita dalla dispersione e distruzione intervenute quando l'archivio fu in Francia a seguito della requisizione napoleonica, sono perduti quasi completamente. Con essi andò pure perduta una parte rilevante della corrispondenza non ordinaria, costituita dalle lettere di denuncia e da

altre che richiedevano disposizioni su casi singoli, segnalavano problemi e urgenze, dettavano interventi e decisioni specifici. È importante, per evitare delusioni conseguenti ad attese improprie, definire la natura dei dati che questo genere di testi era destinato a trasmettere. Poiché gli atti processuali e le censure di consultori o qualificatori su scritti, tesi o idee di inquisiti confluivano nei relativi fascicoli, inviati separatamente, di norma le lettere non argomentavano le imputazioni né si riferivano a punti dottrinali (o lo facevano in via del tutto sintetica rinviando agli atti). Inoltre i testi rilevanti per la fisionomia culturale di un imputato (come un memoriale difensivo o una petizione), che talora erano allegati ad esse, di solito ne venivano separati per essere collocati anch'essi nei fascicoli¹⁶. Per effetto di queste circostanze la corrispondenza ha un carattere ben più amministrativo-burocratico che dottrinale, il che non esclude che, sullo sfondo di una pluralità di altri elementi, anche gli accenni occasionali che offre possano rivelarsi nuovi o chiarificanti¹⁷.

Le notizie o considerazioni su un autore o opera possono dar luogo a un'intera lettera o occuparne un solo periodo, frase o inciso. In quelle dell'Archiginnasio pertinenti a Cardano e Aldrovandi prevale il secondo caso, né esse trattano di altri procedimenti che, nell'ottica della storia intellettuale, abbiano un preciso rilievo. È parso quindi sufficiente riprodurre le sole parti dei testi relative ai due autori. La trascrizione è conservativa: gli interventi sono strettamente limitati ai punti nei quali erano possibili fraintendimenti¹⁸.

quelle che accompagnavano gli atti, estratti o fascicoli processuali; testi di entrambi i generi si rinvengono di rado, plausibilmente perché la maggioranza fu inserita nei fascicoli.

16. Ad esempio, la lettera XLII del codice B 1860, sulla quale si tornerà in rapporto a Aldrovandi, menziona come allegato un memoriale dei canonici della chiesa di S. Salvatore di Bologna, che non si trova nel codice.

17. Le serie della corrispondenza – sia del genere qui considerato che di altri (quelle con i vescovi, con altre Congregazioni cardinalizie, con Stati e uffici laici) – sono probabilmente, dopo i fascicoli della parte «criminale» dell'archivio, quelle meno conservate. La spiegazione più plausibile è che anch'esse, come avvenne per i fascicoli, fossero 'sfoltite' a Parigi quando, con la Restaurazione, si trattò di riportare l'archivio a Roma.

18. Una parola (o parte di essa) di lettura incerta è posta in parentesi quadra [quoad]. Una illeggibile è indicata col segno [...]. Le abbreviazioni sono state sciolte solo quando il loro significato poteva non essere evidente, ponendo le lettere aggiunte tra parentesi uncinata: «q<ues>to» per «q.to», «mem<oria>le» per

Una cronologia essenziale della vicenda processuale, per la fase anteriore a quella documentata dalle lettere, può facilitare la comprensione dei documenti.

7 maggio 1570: denuncia di Cardano al cardinale di Verona da parte dell'inquisitore di Como¹⁹.

27 settembre 1570: inizia il fitto carteggio su Cardano (già detenuto) tra il Balducci e il cardinale di Pisa.

18 novembre 1570: Cardano chiede di essere liberato.

7 dicembre 1570: nel Sant'Uffizio romano si legge il dossier (*processus*) inviato da Bologna, che è «nondum completus nec finitus».

16 dicembre 1570: il Balducci chiede alla Congregazione dell'Inquisizione un atto di clemenza per Cardano, vecchio e malato.

22 dicembre 1570: Cardano passa dal carcere dell'Inquisizione agli arresti domiciliari; il giorno seguente, 23 dicembre, fa scrivere una lettera di ringraziamento al Cardinale di Pisa.

12 gennaio 1571: Cardano invia una seconda lettera di ringraziamento al Cardinale di Pisa, questa volta di proprio pugno.

Documento 1²⁰

ACDF, Index, *Protocolli G* (II.a.7), ff. 336r-337v
 Frate Gaspare Sacco, Inquisitore di Como, al Cardinale di Pisa in
 Roma
 Como, 7 maggio 1570
 (autografa)

(336r) Ill.^{mo} et R.^{mo} Mons<igno>r S.

Già alquanti mesi mi fu portato un libro composto da un Girolamo Cardano milanese qual legge medicina in Bologna. nel q<ua>l libro intitolato de Varietate rerum²¹ esso Cardano se mostra mal cre-

«mem.le». Per la Biblioteca dell'Archiginnasio si usa l'acronimo BAB. Nel codice le lettere sono numerate in progressione sul primo foglio, legate una nell'altra. La prima lettera, qui non pertinente, è del 6 gennaio 1571.

19. *Infra*, documento 1.

20. Questa lettera è il primo documento datato relativo a Cardano presente nell'Archivio della Congregazione.

21. Tutte le sottolineature sono nel manoscritto.

dente anzi incredulo et insegna errori, heresie et molte supersticionj al giudicio mio. Et tra li altri nel. 2. libro del sudetto libro al Cap. 13 dove parla de influsi celesti tanto li ingrandisce che niega iddio operare in queste cose inferiori. niega la posanza di demonij et chiama li s<an>ti martiri pazzi et aggitati da celesti influsi a perder la robba et la Vita per cose incerte. Et nel libro XV a capi 80. carte .737. chiama li giudici de malefici et Apostate empij ingiusti et lupi rapacj et si beffa di S. Agustino. Et nel capo. 81. dove scrive de miracoli nel principio et a carte 749 nel fine dice li miracoli esser fittioni et la magior parte esser trovate per testimonio de sacerdoti quorum proprium est mentiri, insegna poi de chiromanzia. Hidromanzia et altre supersti<tio>ni dannate dal sacro concilio Tridentino et molti altri errori come si puo vedere. Mi e parso darne aviso a .S.S. ill.^{ma} acio sia prohibito esso libro come pernicioso et che si castighi il compositore capricioso. q<ua>l in Bologna legendo puo con la viva voce li sudetti et piu gravi errori insegnare. Et di tutto cio ne ho scritto al padre R.do inq<uisito>re di Bo<logn>a . S.S. ill.^{ma} fara quella provisione che gli parera a cui humilm<en>te con ogni riverenza me racom<man>do.

Da Como a .7. di maggio 1570

D<i> .S.S. ill.^{ma} minimo S<ervito>re Frate Gasparo Sacco inq<uisito>re di Como

(337v) Errores annot<ati> in lib. de
Varietate scientiarum
Cardani²²

Documento 2

BAB, ms. B 1860, lettera VIII²³
Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna

22. «Errores ... Cardani»: nota d'ufficio.

23. Risposta a una lettera di Balducci del 3 febbraio 1571 (ACDF, SO, *St. st.*, EE.1.b, f. 769^{rv}), alla quale Balducci aveva allegato una copia delle decisioni del suo ufficio circa il modo di condurre la causa di Cardano e i suoi interrogatori successivi. In quella data l'Inquisitore era in attesa della difesa di Cardano. Nella lettera egli si dice contrario alla tortura, per lo stato di salute dell'imputato e perché

Roma, 10 febbraio 1571

[Il cardinale accusa ricevuta della lettera di Balducci del 3 febbraio] «Con la copia de i voti consultivi nella causa del Cardano; ma perché non ci è stato tempo di vederli, ci riserveremo di darvi risposta ad un'altra volta, che sarà quanto prima havremo comodità di considerarli, et di proporli nella nostra Congregat<io>ne»²⁴.

Documento 3

BAB, ms. B 1860, lettera IX²⁵

Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna

Roma, 18 febbraio 1571

«Con la vostra di III di q<ues>to si sono havuti i dati nella causa del Cardano, quali si sono visti; et a noi pare, che si debba spedire facendolo aggiornare²⁶ de vehementi, et con prohibire gli detti suoi libri, nelli quali si trovano de gl'errori.....
.....»²⁷.

ormai le proposizioni eterodosse sono manifeste e sta alla Congregazione di accettare o meno gli argomenti a difesa portati da Cardano. Aggiunge di ritenere che le dichiarazioni dell'imputato siano esaurienti, anche quanto all'esistenza di complici.

24. Annotazione bolognese sul foglio d'indirizzo: «X Febr. 1571. Recipit vota in causa Cardani».

25. Risponde ancora alla lettera del 3 febbraio. Nel frattempo, però, Balducci aveva inviato un'altra lettera, il 10 febbraio (ACDF, SO, *St.st.*, EE.1.b, ff. 810r-811v), allegando il dossier completo e dicendo di attendere da Roma disposizioni sul da fare. In quest'altra lettera, ripercorrendo le tappe del processo, richiamava l'attenzione del Cardinale di Pisa su alcune circostanze: (1) tutti i testimoni gli hanno parlato del Cardano «con ogni modestia»; (2) le modalità dell'eventuale abiura – pubblica, privata, con qualche «agevolezza» – oppure in presenza dei due cardinali presenti in quel momento a Bologna; (3) l'impossibilità per Cardano «di purgarsi canonicamente», dal momento che per la vita appartata non gli sarebbe possibile trovare persone che testimonino la sua buona fama; (4) la possibilità che Cardano, nel caso di una condanna all'abiura come eretico o come «vehemente sospetto», si faccia prendere dalla disperazione e fugga nel campo degli eretici, con conseguenze probabilmente nefaste: «è tanto facile nello scrivere, che se il Demonio s'havesse à servire di lui credo che saria un'pessimo istrumento».

26. «aggiurare»: sic.

27. Sul foglio d'indirizzo si trova questa nota: «18 Ian<uar>i [sic, per «Februa-

Documento 4

BAB, ms. B 1860, lettera XIII²⁸
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 10 marzo 1571

«Intorno la speditione del Cardano di che ne ricercate il parer mio con la vostra di XXIV del pass<a>to vi dicemo, che lo dovete far abiurar privatam<en>te coram congreg<atio>ne et gli direte di poi, che N<ostro> S<igno>re non vuole, ch'egli legga più,²⁹ ne che faccia stampare opera alc<u>na. Et q<ues>to basterà, ch'egli lo sappia, senza altrimenti inserirlo nella sentenza»³⁰.

Documento 5

BAB, ms. B 1860, lettera XVI³¹
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 17 marzo 1571

«..... All'altra vostra de IX pur del presente, non ci occorre, che dir altro, havendo già con le precedenti nostre significatovi quanto faceva di bisogno per la speditione del Cardano.....»

rii]. Recepit Congregat<ion>em in causa Cardani q[uoad] abiurat<io>ne de vehementi et prohibitione librorum suorum in quibus sunt errores».

28. Risposta a una lettera di Balducci del 24 febbraio 1571 (ACDF, SO, *St.st.*, EE.1.b, f. 823r), in cui si chiede nuovamente se Cardano debba abiurare in pubblico o «con qualche temperamento», e se bisogna assegnargli qualche «penitentia privata».

29. Sottolineato nel manoscritto.

30. Il periodo «che lo dovete ... nella sentenza» è riquadrato a penna. Sotto, tra la data e la firma del cardinale, segue un'attestazione autografa di Cardano di presa visione: «Ego Hier<onimu>s Card<anu>s accepi has literas die XVII praesentis mensis a R<everen>do D. Padre inquisitore». Annotazione sul foglio d'indirizzo: «X. Martii 1571. D. Hier<onimu>s Cardanus abiuret coram congregat<ion>e nec legat, nec aliquid imprimi ... faciat.»

31. Risposta a una lettera di Balducci del 9 marzo (ACDF, SO, *St.st.*, EE.1.b, f. 760r), in cui chiede ancora se deve far abiurare Cardano in pubblico o in privato; inoltre chiede disposizioni «circa le penitenze private».

Documento 6

BAB, ms. B 1860, lettera XVII³²
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 24 marzo 1571

«..... anchora, che di poi con le precedenti nostre vi si era dato conto di tutto quello, che ricercavate in materia della espeditiōne del Cardano, il che però hora non si replicarà. Et resto solo di dirvi che qui si ha un'altra depositione contro di quel D. Gio. Grisostomo da Bologna, la quale vi si manda accio possiate procedere contro di esso, et potrete essam<ina>re l'Aldrovandi, al q<ua>le farete vedere il seguente capitolo che conforme al ricordo nostro vi si scrive a q<ues>to effetto; et ci mandarete di poi il detto suo, et appresso la deposit<io>ne di quel D. Gio. Giacomo Cavaletta.

Qui si ha qualche sospetto, il che ci viene anco confermato dalla deposit<io>ne di alc<u>ni homini da bene, che un D. Gio. Grisostomo da Bologna dell'ordine de scioppettini, et hora Priore costì, male sentiat de fide; et perche viene allegato per conteste m. Ulisse Aldovrandi³³ col quale dicono haver tenuto insieme con altri stretta pratica. Però vi ordiniamo, che mandiate per il detto Aldovrandi, et che lo essaminate sopra di q<ues>to fatto, essortandolo, et avertendogli a dire intieram<en>te la verità di quanto sa così di esso D. Gio. Grisostomo, come de altri, che havesse conosciuti per eretici, o per sospetti, facendoli sapere il pericolo, che correrà ogni volta, che tacesse alc<u>na cosa di essere giudicato fautore di eretici»³⁴.

32. Seconda risposta alla lettera di Balducci del 10 febbraio 1571. In quella, oltre a informare sulla causa contro Cardano, egli parlava di una «depositione» ricevuta contro un certo sacerdote Giovanni Grisostomo, il quale, stando ad un'ulteriore testimonianza, avrebbe frequentato la casa di Ulisse Aldrovandi «alhora heretico perditissimo». Balducci chiedeva se era necessario interrogare Aldrovandi sugli eretici da lui conosciuti e frequentati a Bologna. Diceva poi di credere che una lettera della Congregazione romana «darà più spavento, e, farallo meglio risolvere à dire la verità». Aggiungeva che avrebbe indagato sugli eventuali complici del sacerdote.

33. Sottolineato nel manoscritto; le forme diverse «Aldovrandi» e «Adrovandi» sono entrambe nelle lettere.

34. Il testo da «Qui si ha» a «fautore di heretici» è un estratto di una lettera precedente del cardinale a Balducci, che probabilmente sarà del 1570 perché non è nel codice. Come detto sopra dal Rebiba, l'estratto fu inserito (è della stessa mano del

Documento 7

BAB, ms. B 1860, lettera XVIII³⁵
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 31 marzo 1571

«Ci occorre di dirvi, intorno i libri del Cardano, che vi pigliate cura di avisare tutti gl'Inquisit<o>ri che vogliano prohibire totalm<en>te quello de rerum varietate. De gl'altri due dati alla stampa ne potrete far pigliar copia, et vedere, se vi è cosa trista».

Documento 8

BAB, ms. B 1860, lettera XX³⁶
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 21 aprile 1571

[Informa di aver ricevuto] «li processi contra di D. Gio. Grisostomo,

passo che lo precede) per rendere esplicito Aldrovandi mostrandogli la delicatezza della propria posizione. Sul foglio d'indirizzo la nota: «Exam[inet] Dominum Ioh<anne>m Chrisost<omu>m a Bononia Canon<ico>rum S<anc>ti Salvatoris».

35. Risposta a lettere del Balducci del 21 e 24 marzo 1571, delle quali solo la prima è conservata (ACDF, SO, *St. st.*, EE.1.b, f. 807r). In questa lettera egli comunica, oltre alla «expeditio causae», di aver saputo da Cardano che aveva due opere in corso di stampa a Basilea, e chiedeva disposizioni su come rendere pubblica la proibizione del *De rerum varietate*.

36. Risposta a lettere del 7 e 14 aprile 1571, delle quali solo la prima è conservata (ACDF, SO, *St. st.*, EE.1.b, ff. 822v, 839r). Balducci vi comunicava di aver avvisato gli altri inquisitori locali sulle opere di Cardano, secondo le modalità indicategli dalla Congregazione. Tuttavia il cardinale si riferiva maggiormente alla lettera del 31 marzo 1571 (ACDF, SO, *St. st.*, EE.1.b, f. 827rv), in cui Balducci informava circa l'interrogatorio di Ulisse Aldrovandi, avvenuto il giorno prima. Stando alle sue parole Aldrovandi sostenne di non ricordare ciò che era avvenuto 22 anni prima: fu quindi interrogato anche sui fatti del procedimento subito negli anni 1549-1550. Balducci aggiungeva di essere convinto di poter raccogliere informazioni per altre vie, e comunicava che nelle carte del suo archivio si trovava una deposizione attestante che nel periodo indicato a casa di Aldrovandi vi erano state riunioni di eretici, tra i quali «il fratello di ms. Ulisse chiamato don Theseo ... e delli fi<at>i schio-pettinj». La persona che aveva fatto la deposizione confermava di aver detto il vero all'epoca, ma di non ricordare più quanto allora era avvenuto. Infine, Balducci chiese a Roma se bisognava interrogare Teseo Aldrovandi.

et di D. Theseo frati Scioppettini³⁷, li quali prima si vederanno, et poi vi si dirà il parer nostro».

Documento 9

BAB, ms. B 1860, lettera XXI³⁸
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 13 giugno 1571

«..... Intorno il leggere del Cardano, si ha d'intendere solo per Bologna.

Documento 10

BAB, ms. B 1860, lettera XXVII³⁹
 Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
 Roma, 4 agosto 1571

[Risponde alle lettere del 21 e 25 luglio] «con le quali si ebbero ancho le deposit<io>ni di quei padri di S. Salvatore, et dello Scoto,⁴⁰ le q<ua>li tutte si vederanno».

37. Canonici Regolari di Scopeto o Scopetini di S. Ambrogio di Gubbio, detti anche Canonici Regolari di S. Salvatore. Nel 1824 si fusero con i canonici Lateranensi.

38. Nessuna lettera di Balducci in ACDF accenna a una richiesta di Cardano circa il permesso di riprendere l'insegnamento. Si deve quindi ipotizzare una sua lettera perduta successiva a quelle del 7 e 14 aprile, o forse l'accenno si trovava nella seconda, che come detto è perduta.

39. Il cardinale scrive di rispondere a due lettere del 21 e 25 luglio 1571. Di queste è conservata solo la seconda (ACDF, SO, *St.st.*, EE.1.b, f. 813^{rv}) che tuttavia tratta di altri argomenti. Esiste invece una lettera del 14 luglio 1571 (ACDF, SO, *St.st.*, EE.1.b, f. 831^r), in cui Balducci riferisce di aver trovato altri due indizi: (1) un testimone afferma di essere stato condotto nella casa di Aldrovandi e di avervi comprato un libro proibito; (2) una prete incarcerato per debiti e sospetto di eresia ricorda di essere stato una volta a casa Aldrovandi, «dove fu lecta una lectione alla lutherana».

40. Nelle lettere non vi sono altri riferimenti a questo personaggio e alla sua de-

Documento 11

BAB, ms. B 1860, lettera XXX⁴¹

Il vescovo di Bagnorea al priore di S. Domenico in Bologna
[Roma], 15 agosto 1571

«.....ho a piacere che li preti di S. Salvatore venghino a
Roma perche in vero hanno da travagliare assai.....»

Documento 12

BAB, ms. B 1860, lettera XLIII⁴²

Il Cardinale di Pisa ad Antonio Balducci in Bologna
Roma, 29 settembre 1571

«Li Can<oni>ci di S. Salvatore di Bologna hanno fatto presentare
l'incluso mem<oria>le intorno al quale non si è dato loro alc<u>na
risolut<io>ne»⁴³.

Documento 13

BAB, ms. B 1860, lettera LXXXVIII⁴⁴

Antonio da Forlì,⁴⁵ Commissario del Sant'Uffizio, all'Inquisitore di
Bologna [Innocenzo Morandi]⁴⁶
Roma, 4 ottobre 1572

[Prende atto di una precedente del Morandi, che informava che

posizione (a meno che si trattasse di quella che aveva originato gli accertamenti:
vedi nota 32).

41. Risposta a una lettera del 28 luglio 1571, non presente in ACDF, nella quale il
Balducci doveva aver comunicato che i sacerdoti indagati intendevano andare a
Roma per giustificarsi.

42. Risponde a una lettera che non è in ACDF.

43. Il cardinale lasciava al Balducci la decisione circa quanto esposto nel memo-
riale. Questo non si trova nel codice.

44. La lettera alla quale risponde non è in ACDF.

45. Antonio da Forlì: cioè A. Balducci (vedi n. 11).

46. Nel 1572 era Inquisitore di Bologna il domenicano Innocenzo Morandi; cf. A.
Battistella, *Processi d'eresia nel collegio di Spagna (1553-1554)*, cit., p. 200.

erano in corso ulteriori indagini su altri canonici di S. Salvatore: Don Anastasio da Bologna, Don Ambrosio da Bologna e Don Giovanni Maria da Bologna.]

Documento 14

BAB, ms. B 1860, lettera LXLIX⁴⁷
Antonio da Forlì, Commissario del Sant'Uffizio, all'Inquisitore di
Bologna [Innocenzo Morandi]
Roma, 19 novembre 1572

[Morandi lo ha informato su un ulteriore interrogatorio svoltosi in San Salvatore]

Documento 15

BAB, ms. B 1860, lettera CXVI⁴⁸
Antonio da Forlì, Commissario del Sant'Uffizio, all'Inquisitore di
Bologna [Innocenzo Morandi]
Roma, 18 febbraio 1573

[Prende atto che le indagini in San Salvatore proseguono]

Documento 16

BAB, ms. B 1860, lettera CXXII⁴⁹
Antonio da Forlì, Commissario del Sant'Uffizio, all'Inquisitore di
Bologna [Innocenzo Morandi]
Roma, 18 marzo 1573

[Morandi gli ha comunicato che in S. Salvatore è stato interrogato Don Tom. Zevi da Bologna, che deve testimoniare sul p. Giovanni Mario da Bologna]

47. «LXLIX»: sic. La lettera alla quale risponde non è in ACDF.

48. La lettera alla quale risponde non è in ACDF.

49. La lettera alla quale risponde non è in ACDF.

IV. BREVE ANALISI DEI CONTENUTI

Il carteggio tra l'Inquisizione bolognese e la Suprema congregazione romana consente di fissare alcuni punti. Innanzitutto, sembra verosimile che il processo bolognese abbia avuto origine dalla segnalazione dell'Inquisitore di Como circa il carattere ereticale del *De varietate rerum*, dal momento che nella sua lettera del 7 maggio 1570 afferma di aver informato il collega di Bologna, dove risiedeva Cardano.

Le lettere rivelano inoltre che il processo si sviluppò in un rapporto di stretta collaborazione tra Roma e la sede periferica. L'inquisitore bolognese informava i superiori meticolosamente e con grande regolarità su tutte le cause pendenti nel suo ufficio, facendosi guidare da Roma in tutte le tappe del processo e chiedendo precise disposizioni sull'istruzione, sugli interrogatori, e in particolare sulle decisioni finali. Nel caso di Cardano chiese varie volte, e con insistenza, indicazioni circa le modalità dell'abiura e le penitenze da imporre. Ciò non implica che Balducci non avesse autonomia nel condurre le indagini e impostare i processi; frequentemente, anzi, le sue richieste di disposizioni furono accompagnate da precise proposte riguardo alle decisioni da prendere. Il 3 febbraio 1571, per esempio, si disse contrario alla tortura, e il seguito della corrispondenza fa pensare che Roma accogliesse la sua tesi. Notevole, poi, la lettera del 10 febbraio nella quale, oltre a formulare argomenti sull'impossibilità di imporre «purghe canoniche» a Cardano, chiese esplicitamente di non umiliare l'anziano filosofo con una condanna troppo severa, prospettando uno scenario allarmante: quello di un Cardano disperato che avrebbe potuto cercare rifugio nel campo degli eretici con conseguenze probabilmente nefaste, qualora il Demonio avesse deciso di servirsi di lui come strumento. È molto probabile che la preoccupazione trovasse ascolto, perché il 10 marzo il Cardinale di Pisa comunicò a Balducci che si era deciso per l'abiura «coram congregatione». Infine, a causa praticamente conclusa, gli fu lasciata libertà di giudicare egli stesso le opere che Cardano aveva ancora in corso di stampa.

Tuttavia – e questo è un terzo punto rilevante – l'autonomia dell'inquisitore periferico era sostanzialmente condizionata dalle direttive di Roma, e benché il processo si svolgesse a Bologna è fuori dubbio che le decisioni fondamentali furono prese nella Congregazione romana. Quest'ultima impose la forma della sentenza (l'abiura «de vehementi», ma a porte chiuse) e fu il Papa, evidente-

mente informato del processo, a decidere di privare Cardano dell'insegnamento accademico e della possibilità di pubblicare⁵⁰. Ancora, è notevole la disposizione di far comunicare queste decisioni al filosofo in forma orale e privata. A questo si aggiunge che da un altro documento (n. 7), si evince che il divieto dell'insegnamento fu presto attenuato e che a Cardano fu permesso l'insegnamento a Bologna prima che intervenisse la decisione del suo trasferimento a Roma. Solo un proseguimento degli accertamenti a Roma, con numerose censure composte dopo il 1572, portò a una proibizione più incisiva delle sue opere⁵¹. La sentenza bolognese, infatti, e questo è un ulteriore punto prima non chiaro, non pose termine al processo e la causa riprese a Roma andando avanti, con la collaborazione del Cardano, fino alla morte nel 1576⁵². Si può quindi dire che la Congregazione non considerò il processo di Bologna, e la relativa sentenza, come definitivi, ma piuttosto come una fase di impostazione.

Di carattere più enigmatico e, soprattutto, laconico sono le comunicazioni che riguardano Ulisse Aldrovandi, coinvolto marginalmente e, per di più, apparentemente soltanto per circostanze pregresse nell'indagine su un nucleo filo-protestante a Bologna, di cui fece parte suo fratello. La documentazione sembra escludere che nei confronti di Aldrovandi si aprisse un nuovo procedimento, dopo quello del 1549-1550. Il 24 marzo 1571 il nome di Aldrovandi compare come quello di un teste, non processato in prima persona. I passi che lo riguardano rivelano sostanzialmente il peso di vecchi

50. Nel 1571 era papa Pio V (Michele Ghislieri), già commissario generale dell'Inquisizione. Tuttavia, nei verbali delle sedute della Congregazione in quel periodo (ACDF, SO, *Decreta*, 1567-1571) non risultano decisioni riguardanti il processo bolognese. Risulta solo una condanna all'abiura «de vehementi» per un certo Giovanni Francesco Cardano, in data 14 febbraio 1571; cfr. ACDF, SO, *Decreta*, 1567-1571, f. 181r.

51. Si veda, per esempio, il decreto del 29 ottobre 1572 che proibiva tutte le opere, eccetto quelle mediche, in ACDF, Index, *Diari*, I.1, f. 5v; cfr. ACDF, Index, *Protocolli*, A (II.a.1), f. 86:1. Per decreti del Sant'Uffizio che riguardano Cardano, vedi: ACDF, SO, *Decreta*, 1571-74, ff. 84v-85r (2 gennaio 1572), 87r-v (22 gennaio 1572); 119r (13 novembre 1572); *Decreta*, 1574-1575, ff. 22v-23r (14 maggio 1574), e ff. 163v-165r (5 gennaio 1576).

52. Sono state rinvenute delle risposte di Cardano ad una serie di censure fatte alla sue opere in ACDF, Index, *Protocolli*, G (II.a.7), ff. 331r-332v, 334r-335v, 342r-343v. Sia le censure che le risposte sono senza data, ma collocabili con certezza nell'arco di tempo tra 1572 e 1576.

sospetti nei suoi riguardi: le deposizioni attestano la sua eterodossia «storica»; un testimone venti anni prima lo aveva descritto come «heretico perdittissimo»; un altro ammette di aver comprato in una circostanza a casa di Aldrovandi un libro proibito; una deposizione risalente alla stessa epoca aveva parlato di riunioni di «eretici» che vi erano avvenute. L'ultimo dato viene confermato da un prete incarcerato e sospettato di eresia. Le indagini successive, stando alle lettere, cessarono di rivolgersi a lui per concentrarsi esclusivamente sui sacerdoti di San Salvatore. Il nome di Aldrovandi ricomparirà solo molti anni dopo, quando richiederà licenze per leggere libri proibiti, e l'«imprimatur» per le proprie⁵³.

A questo stadio della ricerca ogni valutazione di sintesi è prematura. Si può, tuttavia, osservare che Cardano e Aldrovandi esemplificano due diverse forme di rapporto conflittuale tra cultura filosofico-scientifica e gli organi di censura ecclesiastica, forme che l'Archivio del Sant'Uffizio documenta ampiamente. L'eterodossia del primo fu percepita come coestensiva alla sua intera figura intellettuale, nel senso che l'intervento censorio riguardò gli stessi connotati di fondo del suo pensiero. Nel caso di Aldrovandi invece, già prima e in seguito, si dette una sostanziale scissione tra la sua figura di ricercatore, sulla quale non si ravvisano rilievi sostanziali, e il suo credo religioso, che fu l'oggetto unico degli accertamenti inquisitoriali. A questa differenza se n'associa un'altra, di notorietà, tra i due autori. Stando alla documentazione conservata Cardano è forse, in assoluto, l'autore che nel tardo Cinquecento fu oggetto del maggior numero di analisi da parte di qualificatori e consultori. Inoltre, fino agli anni '30 del Seicento è l'autore per cui risulta il maggior numero di permessi di lettura da parte, poi, di una gamma di lettori vastissima, tra religiosi, medici, filosofi e matematici.

53. Si vedano, rispettivamente, ACDF, SO, *Decreta*, 1565-1567, ff. 33v-34v e ACDF, Index, XVIII.1, ff. 224r, 231v.